

Esso non ha rispettato il principio in base al quale il pubblico percepisce il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, ma — con riferimento al marchio anteriore — ha invece semplicemente preso una componente e l'ha paragonata con il marchio più recente.

In particolare, non ha pienamente considerato le circostanze del caso di specie, ignorando le differenze tra i segni in conflitto, in particolare la manifesta duplicazione dell'elemento «POLO» nel marchio anteriore. Il singolo elemento «POLO» non è dominante nel marchio anteriore «POLO-POLO», né ha una posizione distintiva autonoma nel segno composto e il Tribunale non ha del resto asserito una siffatta funzione nel caso in oggetto.

Inoltre, il marchio anteriore «POLO-POLO», considerato nella sua globalità, non ha alcun significato in nessuna lingua comunitaria. Pertanto, non può essere effettuato alcun confronto dal punto di vista concettuale.

- 3) Il Tribunale non ha considerato il principio in base al quale solo nel caso in cui tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili la valutazione della somiglianza può essere effettuata sulla base di un solo elemento.
- 4) L'argomentazione del Tribunale è contraddittoria ed incoerente ai seguenti punti:

Il Tribunale, da un lato, ha ritenuto che gli elementi «U.S.» e «ASSN.» non avessero un significato in quanto tali. Dall'altro lato, esso ha indicato che «U.S.» verrebbe percepito dal pubblico pertinente come riferito all'origine geografica. Inoltre, anche supponendo che taluni consumatori potrebbero non comprendere l'abbreviazione «ASSN.», i consumatori non avrebbero motivo di ignorarla o trascurarla, bensì — conformemente ai principi stabiliti nella causa MATRATZEN — la percepirebbero ancor più come un elemento distintivo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'8 luglio 2011 — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG

(Causa C-359/11)

(2011/C 311/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Alexandra Schulz

Convenuta: Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG

Questione pregiudiziale

Se l'art. 3, n. 3, in combinato disposto con l'allegato A, lett. b), e/o c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26

giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale concernente le revisioni dei prezzi contenute in contratti di fornitura di gas naturale conclusi con clienti civili che ricevono le forniture nell'ambito dell'obbligo generale di approvvigionamento (clienti soggetti a tariffa), soddisfa i requisiti attinenti al necessario grado di trasparenza, qualora, pur non figurando nella medesima il motivo, i requisiti e la portata di una revisione dei prezzi, sia tuttavia assicurato che l'impresa di distribuzione del gas comunichi anticipatamente ai suoi clienti, con un ragionevole preavviso, ogni aumento di prezzo, e questi ultimi siano liberi di recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni loro notificate.

⁽¹⁾ GU L 176, pag. 57.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 20 luglio 2011 — Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

(Causa C-386/11)

(2011/C 311/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Convenuto: Kreis Düren

Controinteressata: Stadt Düren

Questione pregiudiziale

Se per «appalto pubblico» nell'accezione dell'art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁽¹⁾, debba intendersi anche un contratto fra due enti pubblici territoriali tramite il quale uno di essi attribuisca all'altro una competenza strettamente delimitata a fronte di un rimborso spese, in particolare laddove la mansione attribuita non riguardi l'attività sovrana in quanto tale, bensì solo operazioni ausiliarie.

⁽¹⁾ GU L 134, pag. 114.